

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente n. 2378 del 03/09/2012 - Istanza in data 09.11.2011 per rinnovo e variante alla concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Balocco di cui alla D.P.G.R. n. 2596 del 10.04.1986 e alla determinazione dirigenziale n. 12493 del 30.04.2001. Pratica n. 811 – VC00630. Assenso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 11.07.2012, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Moretti Ovest s.r.l con sede legale in via Gandhi, 9 del Comune di Erbusco (BS) e stabilimento in Via Villarboit 1 del Comune di Balocco (omissis):

a) il rinnovo della concessione, già oggetto della D.P.G.R. n. 2596 del 10.04.1986 e della determinazione dirigenziale n. 12493 del 30.04.2001 per poter derivare da falda sotterranea superficiale, a mezzo del nuovo pozzo, la portata massima di l/s 0,95 massimi corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc 9.500 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi;

b) la variante alla suddetta concessione consistente nella sostituzione del pozzo in questione, nonché nella diminuzione della portata che viene ora assentita nelle quantità di cui al punto a.

3) Di accordare il rinnovo e la variante di che trattasi, per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 07.09.2012, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, e previo pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che:

- a seguito dell'intervenuta modifica del dato di caratterizzazione della derivazione relativo alla quantità d'acqua, la conseguente variazione in diminuzione del canone di concessione decorrerà dall'annualità successiva alla data del presente provvedimento e ciò in ottemperanza all'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R;

- relativamente all'anno in corso il canone sarà di € 2.168 pari al minimo ammesso, mentre per l'anno successivo sarà di € 1.100 a termini del della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009, salvo gli aggiornamenti previsti; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T ABI 07601 CAB 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

- saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia

dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

5) Di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 44 DEL 27.09.2012

omissis

Art. – 7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

Omissis

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis